



**Consiglio Nazionale
Geometri e Geometri Laureati**

presso
Ministero della Giustizia

Prot n° 0009383 del 16/09/2014

Serv. **MB** Area 4
Rif. del
Allegati

Ai Signori Presidenti dei Consigli
dei Collegi Geometri e Geometri Laureati

Ai Signori Presidenti dei Comitati
Regionali Geometri e Geometri Laureati

Ai Signori Consiglieri Nazionali

Alla Cassa Italiana Previdenza e
Assistenza Geometri Liberi Professionisti

LORO SEDI

Oggetto: Regole tecniche di prevenzione incendi relative ad attività demolizioni
veicoli e macchine elettriche fisse.

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 159 dell'11/7/2014, il
***“Decreto 1° luglio 2014 Ministero dell'Interno - Regola tecnica di prevenzione
incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle attività di demolizioni
di veicoli e simili, con relativi depositi, di superficie superiore a 3000 m²”.***

Il provvedimento introduce la nuova regola tecnica per la progettazione,
costruzione ed esercizio delle attività di demolizione di veicoli e simili, con relativi
depositi, di superficie superiore a 3000 m².

Il decreto ha disciplinato una delle nuove attività contemplate dal DPR
151/2011 (punto 55 dell'Allegato I), in precedenza non soggetta ai controlli (D.M.
16/2/1982).

La regola tecnica è suddivisa in due *“Titoli”*:

- **Titolo I**, contenente le disposizioni di prevenzione incendi, a loro volta suddivise
tra disposizioni applicabili alle attività di nuova costruzione (*Capo I*) e disposizioni
applicabili a quelle esistenti (*Capo II*);
- **Titolo II**, contenente il *“Metodo proporzionale della caratterizzazione sostanziale
ai fini antincendio”*.

Piazza Colonna, 361
00187 Roma

Tel. 06 4203161
Fax 06 48912336

www.cng.it
cng@cng.it

C.F. 80053430585

Per le attività esistenti, sono riportati all'art. 6 del decreto, una serie di termini temporali entro cui devono essere adeguate.

Le attività esistenti non devono essere adeguate alle disposizioni riportate nel Titolo I, Capo II della regola tecnica allegata al presente decreto o, in alternativa, alle disposizioni di cui al Titolo II della medesima regola tecnica, secondo le disposizioni di cui all'art. 6, nei seguenti casi:

- a) siano in possesso di atti abilitativi riguardanti anche la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio, rilasciati dalle competenti autorità, ai sensi dell'art. 38 del DL n. 69/2013;
- b) siano stati pianificati o siano in corso lavori di realizzazione, modifica, adeguamento, ristrutturazione o ampliamento sulla base di un progetto approvato dal competente Comando provinciale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'art. 3 del DPR n. 151/2011.

Inoltre, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 180 del 5/8/2014, il ***“Decreto 15 luglio 2014 Ministero dell'Interno - Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, l'installazione e l'esercizio delle macchine elettriche fisse con presenza di liquidi isolanti combustibili in quantità superiore ad 1 m³”***.

Il provvedimento introduce la nuova regola tecnica per la progettazione, la costruzione e l'esercizio di macchine elettriche fisse con la presenza di liquidi isolanti combustibili in quantità superiore ad 1 m³.

Il decreto ha disciplinato una delle nuove attività contemplate dal DPR 151/2011 (punto 48 dell'Allegato I), in precedenza non soggetta ai controlli (D.M. 16/2/1982).

Le disposizioni si applicano a tutte le installazioni di macchine elettriche fisse di nuova realizzazione e a quelle esistenti nel caso di interventi di ampliamento e modifica successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto, limitatamente alle parti interessate dall'intervento.

Le installazioni di macchine elettriche fisse, in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, devono essere adeguate alle disposizioni di cui al Titolo I ed al Titolo III della regola tecnica allegata, salvo quando:

- a) siano in possesso di atti abilitativi riguardanti anche la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio, rilasciati dalle competenti autorità, ai sensi dell'art. 38 del DL n. 69/2013;
- b) siano stati pianificati, o siano in corso, lavori di realizzazione, ampliamento o di ristrutturazione dell'attività sulla base di un progetto approvato dal competente Comando provinciale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'art. 3 del DPR n. 151/2011.

Alle installazioni di macchine elettriche fisse di nuova realizzazione, per le quali sia stato avviato l'iter autorizzativo in attuazione di normative nazionali o regionali o di enti locali alla data di entrata in vigore del presente decreto, si applicano le disposizioni previste al Titolo I ed al Titolo III della regola tecnica allegata al presente decreto.

Le installazioni di macchine elettriche fisse in esercizio alla data dell'entrata in vigore del presente decreto, ubicate nelle centrali termoelettriche in possesso di Certificato di Prevenzione Incendi in corso di validità, devono essere adeguate alle prescrizioni del Titolo I ed al Titolo III della regola tecnica allegata al presente decreto, secondo le disposizioni di cui all'art. 6.

Alle installazioni di macchine elettriche fisse non collegate alla rete elettrica e non in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto e per le installazioni temporanee, si applica quanto previsto al Titolo IV ed al Titolo V della regola tecnica allegata al presente decreto.

L'art. 6 del decreto regola la tempistica dell'applicazione della regola tecnica per le installazioni di macchine elettriche.

Con i migliori saluti.

IL PRESIDENTE

(Geom. Maurizio Savoncelli)

 /AC

